



INFORMATIVA N. 227

Trento, 10.10.2006

Settore: **IVA**Oggetto: **APPLICABILE DAL 12.10.2006 IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA**Riferimenti: **Art. 35, commi da 5 a 6-ter, DL n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006
Circolare Agenzia Entrate 4.8.2006, n. 28/E
Comunicato M.E.F - Agenzia Entrate 6.10.2006
Informativa SEAC 9.8.2006, n. 187**

La novità dell'estensione del reverse charge ai contratti di subappalto nel settore edile è applicabile dal 12.10.2006, in quanto, per effetto di una specifica Direttiva UE, ogni Stato membro può introdurre tale meccanismo alle prestazioni di servizi nel settore immobiliare. Venendo meno la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'UE, la disposizione contenuta nella c.d. Manovra correttiva è automaticamente efficace.

IL REVERSE CHARGE E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN EDILIZIA

Come noto, l'art. 35, comma 5, DL n. 223/2006, modificando l'art. 17, DPR n. 633/72 ha previsto **l'estensione del c.d. meccanismo di reverse charge** di cui al comma 5 alle **prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto nel settore edile**.

In particolare, il nuovo comma 6 stabilisce che:

“Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Il suddetto meccanismo di reverse charge (o “inversione contabile”) consiste nel **rovesciamento dell'obbligo di applicazione dell'IVA**, che, in deroga ai principi generali concernenti la soggettività passiva IVA, **è posto in capo all'acquirente/committente** (se soggetto passivo IVA) anziché al cedente/prestatore.

Come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 28/E, “la norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l'IVA addebitata all'appaltatore”.



Per effetto del nuovo comma 6, quindi, anche in relazione alle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile **da un'impresa subappaltatrice** nei confronti:

- di un'impresa di costruzione/ristrutturazione di immobili;
ovvero
- dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore;

debitore dell'IVA è il soggetto appaltatore, anziché l'impresa subappaltatrice.

Gli adempimenti connessi con l'applicazione del reverse charge possono essere così schematizzati:

RIPRODUZIONE VIETATA

SOGGETTO SUBAPPALTATORE		<ul style="list-style-type: none"> - emette una fattura senza addebito dell'imposta, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, comma 6 - annota la fattura nel registro delle fatture emesse
SOGGETTO APPALTATORE (soggetto IVA)		<ul style="list-style-type: none"> - integra la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta - annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento - annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti



Considerato l'espresso riferimento ai contratti di "subappalto", l'appaltatore continuerà ad applicare l'IVA nei confronti del proprio soggetto appaltante.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

Poiché ai fini dell'introduzione di nuove fattispecie di applicazione del reverse charge da parte di uno Stato membro è necessaria la preventiva autorizzazione UE, lo stesso DL n. 223/2006 (art. 35, comma 6) ha subordinato l'efficacia della disposizione in esame al consenso comunitario.

Sul punto va tuttavia tenuto presente che, come affermato nel Comunicato M.E.F. – Agenzia delle Entrate 6.10.2006, la Direttiva 24.7.2006, n. 2006/69/CE ha specificamente consentito agli Stati membri di prevedere l'applicazione del reverse charge a determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare.

Di conseguenza, ai fini dell'efficacia dell'art. 35, comma 5 **la predetta autorizzazione non è più necessaria**. La disposizione è pertanto **diventa automaticamente applicabile dal 13.8.2006** (data di entrata in vigore della citata Direttiva n. 2006/69/CE).

Peraltro, in ossequio ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente, le imprese interessate sono tenute al nuovo adempimento in relazione alle **prestazioni "effettuate" dal 12.10.2006** (vale a dire, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della Direttiva che lo prevede).



In merito al momento di "effettuazione", va ricordato che ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano rilevanti alla data del **pagamento** da parte del cliente; in caso di pagamento di acconti l'operazione assume rilevanza per l'ammontare incassato.

Se anteriormente al pagamento è emessa la fattura, l'operazione si considera comunque rilevante alla data di emissione della fattura.

A partire dalle fatture emesse dal 12.10.2006, quindi:

- ⇒ il soggetto subappaltatore **non addebita l'IVA in fattura**;
- ⇒ il soggetto appaltatore (o, a sua volta, subappaltatore) deve **integrare la fattura** indicando l'aliquota e la relativa imposta, nonché annotare la stessa sia nel **registro delle fatture emesse** (ai fini della liquidazione dell'IVA a debito), sia nel **registro degli acquisti** (ai fini della detrazione dell'IVA a credito).

Esempio

La società "Costruzioni Rossi srl" ha stipulato un contratto di subappalto con la ditta Bianchi Luigi per la tinteggiatura di un immobile commerciale dalla stessa costruito a seguito di appalto da una società immobiliare.

Nelle fatture emesse dal 12.10.2006 nei confronti della "Costruzioni Rossi srl" la ditta Bianchi non addebita l'imposta, in applicazione dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72.

RIPRODUZIONE VIETATA

Bianchi Luigi
Tinteggiatura immobili
Via degli Oleandri, 198
38100 Trento
CF BNCLGU59A31B519W
P.IVA 01582160224

Costruzioni Rossi srl
Via delle Ginestre, 61
37100 VERONA
CF e P.IVA 02280150231

FATTURA n. 64 del 16.10.2006

Lavori di tinteggiatura immobile XY – saldo

IMPORTO CONCORDATO: € 5.000

Fattura senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 introdotto dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.

L'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.

La Costruzioni Rossi srl provvede ad integrare la fattura come segue:

Bianchi Luigi
Tinteggiatura immobili
Via degli Oleandri, 198
38100 Trento
CF BNCLGU59A31B519W
P.IVA 01582160224

Costruzioni Rossi srl
Via delle Ginestre, 61
37100 VERONA
CF e P.IVA 02280150231

FATTURA n. 64 del 16.10.2006

Lavori di tinteggiatura immobile XY – saldo

IMPORTO CONCORDATO: € 5.000

Fattura senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 introdotto dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.

L'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.

Integrazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72

Imponibile € 5.000,00

IVA 20% € 1.000,00

Totale € 6.000,00

n. prot. acquisti 164

n. prot. vendite 343

La fattura così integrata va quindi annotata, da parte della Costruzioni Rossi srl, nel registro delle fatture emesse e degli acquisti.

IL RIMBORSO DELL'IVA PER IL SOGGETTO SUBAPPALTATORE

Va evidenziato che per effetto del comma 6-bis del citato art. 35, DL n. 223/2006, le imprese subappaltatrici che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 sono ricomprese tra i soggetti legittimati a richiedere (verificandosi le condizioni ivi previste):

- il **rimborso del credito IVA annuale** ex art. 30, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.
- il **rimborso/compensazione infrannuale dell'IVA a credito** ex art. 38-bis, DPR n. 633/72.

Infatti tali imprese, fatturando senza IVA le prestazioni rese nei confronti dell'appaltatore (o subappaltatore), si troveranno verosimilmente in una posizione creditoria di IVA nei confronti dell'Erario.

Ai fini dell'utilizzo dei crediti in **compensazione nel mod. F24**, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, il limite di € 516.456,90 è **elevato a € 1.000.000.** ■

RIPRODUZIONE VIETATA